

Att. 4



AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
PROT. N. 005847 NR. 09SET02
ARRIVO

Hour
VIC
FF
DIO

Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 3977/02

Roma, add. 4. 09. 2002

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Quesito circa la titolarità della potestà regolamentare in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex e a quelli offerti su codici internazionali.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere parere numero n. 2354/02 emesso dalle Sezioni riunite - Prima e Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - di questo Consiglio sull'affare fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

ARRIVO
MINISTERO P.T.
10/09/02
005351
DIR. GEN. REGOLAMENTAZIONE
E P.I.A.
DIP. AGCOM

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Barbagallo



Consiglio di Stato

Prima e Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza a sezioni riunite del 26 agosto 2002

N. Prot.: 2354/2002

OGGETTO:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Quesito circa la titolarità della potestà regolamentare in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex e a quelli offerti su codici internazionali.

Le Sezioni riunite

Vista la relazione, trasmessa con nota prot 742/02/RM, in data 5 luglio 2002, a firma del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pervenuta l'11 luglio 2002, con la quale si chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Vista la nota integrativa trasmessa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in adempimento del parere interlocutorio reso dalla Sezione nella adunanza del 15 luglio 2002;

Visto il decreto n. 40 in data 12 luglio 2002, con il quale il presidente del Consiglio di Stato ha deferito l'esame dell'affare alle Sezioni Prima e Consultiva per gli atti normativi riunite;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Barbagallo;

PREMESSO

Con nota 8 maggio 2000, prot. GM/123767/4391E L/CR, il Ministero delle comunicazioni, al termine del procedimento per l'adozione del regolamento concernente l'accesso ai servizi audiotex videotex, e a quelli offerti su codici internazionali di cui all'art. 1, comma 25, d.l. 23 ottobre 1996, n. 545, richiedeva all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di voler adottare tale regolamento ritenendo sussistere in materia la competenza della Autorità stessa, ai sensi degli artt. 1, comma 6, lett. b); n. 3 e 1, comma 6, lett. c), n. 2, l. 31 luglio 1997, n. 249 e 22, comma 1, lett. e), d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

Nel corso del procedimento il Ministro aveva predisposto lo schema, aveva acquisito i pareri delle Commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato, aveva trasmesso lo schema alla Corte dei conti, che aveva sollevato alcuni rilievi, aveva apportato delle modifiche in base alle considerazioni svolte dalla Commissione europea con nota 13411 del 10 giugno 1999, aveva trasmesso lo schema alla Commissione con lettera 19 aprile 2000.

Con la relazione l'Autorità ha prospettato l'ipotesi che la normativa di cui all'art. 1, comma 25, d.l. n. 545/96, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996, per la sua natura di "*lex specialis*", (tale normativa attribuiva al Ministro delle comunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, la potestà regolamentare sull'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di

comunicazione) non fosse stata implicitamente abrogata dalle successive disposizioni sopra richiamate, che attribuiscono ad essa stessa la generale potestà regolamentare in materia.

L'Autorità ha rilevato che non sembrava comunque ipotizzabile che essa dovesse limitarsi a far propria, rinnovandola esclusivamente sotto il profilo formale, la proposta che, originariamente formulata dal Ministero, si era arricchita nel corso del procedimento attraverso determinazioni rilevanti che avevano influito sul suo contenuto definitivo.

L'Autorità delle comunicazioni ha formulato quindi, nella sostanza, al Consiglio di Stato un quesito che si articola nei seguenti punti:

1. a chi spetti la potestà regolamentare in materia di accesso ai servizi audiotex, videotex e a quelli offerti su codici internazionali;
2. quale sia il procedimento attualmente previsto per l'esercizio di tale potestà regolamentare, ovvero come concorrano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 25, d.l. n. 545/96 da un lato, e di cui agli artt. 1, comma 6, lett. b), n. 3 e lett. c) n. 2, l. 249/97 e 22 comma 1, lett. e), d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, dall'altro, a formare la norma che attribuisce e disciplina la potestà regolamentare nella materia oggetto del quesito;
3. quali siano nel caso di specie, cioè in concreto, gli atti che devono essere adottati per la conclusione del procedimento e l'adozione del regolamento.

Il Consiglio di Stato ha richiesto con il parere interlocutorio del 15 luglio che venisse acquisito, a cura dell'Autorità, l'avviso del Ministro delle comunicazioni.

Il Ministero delle comunicazioni manifestava quindi l'avviso che in materia di servizi di telecomunicazioni, quali sono i servizi audiotex e videotex, le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 6, lett. b), punto 3 e lettera c), punti 2 e 5, l. n. 249/97 e 22, comma 1, lettere d) ed e), d.P.R. n. 318/97, comportavano che la competenza regolamentare spettasse all'Autorità, in quanto la disposizione di cui all'art. 1, comma 25, d.l. 23 ottobre 1996, n. 645, doveva appunto ritenersi abrogata dalla normativa successiva di cui alle richiamate disposizioni. Il Ministero delle comunicazioni, a conferma della tesi esposta, aggiungeva che in tema di servizi di

telecomunicazioni l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva adottato la delibera 78/02 CONS del 13 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2002, sul blocco selettivo delle chiamate, il quale rappresenta appunto una modalità di accesso.

CONSIDERATO:

1. La Sezione preliminarmente intende dar atto che vi sono solidi argomenti a sostegno di entrambe le tesi e ciò è indicativo dell'utilità di una integrazione normativa che attribuisca in maniera esplicita la competenza regolamentare in materia di accesso ai servizi audiotex, videotex ed a quelli offerti su codici internazionali; va quindi nel senso esposto effettuata segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 58, r.d. 21 aprile 1942, n. 444.
2. La Sezione allo stato ritiene che la disposizione di cui all'art. 1, comma 25, d.l. n. 545/ convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. n. 650/96; (« Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di attivazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte delle utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»), che ha attribuito al Ministro delle comunicazioni il potere regolamentare per la disciplina dell'accesso ai servizi audiotex, videotex ed a quelli offerti su codici internazionali, non sia stata abrogata dalle disposizioni successive sopra richiamate. In particolare l'art. 1, comma 6, lett. c) della legge 31 luglio 1997, n. 249 prevede che il Consiglio dell'Autorità «garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle

infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti.". L'art. 22, comma 1, lett. d) ed e) del regolamento di cui al d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 prevede che "l'ulteriore disciplina e le relative modalità di applicazione concernenti le seguenti materie sono determinate dall'Autorità: ... d) condizioni di accesso alle reti pubbliche di comunicazione; e) condizioni per il rilascio di autorizzazioni generali e licenze individuali."

3. Considerato che nessuna disposizione, successiva alla norma attributiva del potere regolamentare al Ministro, di cui all'art. 1, comma 25, d.l. n. 54/96, ha specificamente disciplinato la potestà regolamentare in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex, le seguenti due circostanze, fra loro connesse, inducono alla conclusione della specialità e quindi della prevalenza della disposizione di cui all'art. 1, comma 25, d.l. n. 545/1996 sulle successive disposizioni generali:

a) la materia dei servizi audiotex e videotex ha costituito oggetto di disciplina speciale;

b) la ratio di tale specialità giustifica la attribuzione del poter regolamentare in questione al Governo piuttosto che all'Autorità.

Per quanto riguarda la prima circostanza, va rilevato che fin da 1995 il Governo ha adottato un regolamento ministeriale recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex (d.m. 13 luglio 1995, n. 385).

Lo stesso parere del Consiglio di Stato, reso nella Adunanza generale dell'8 giugno 1995 sullo schema predisposto dalla Amministrazione per disciplinare le modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex, ha dato atto che la Amministrazione intendeva delineare un ordinamento speciale dei servizi audiotex e videotex.

Così si esprime infatti tale parere: "L'art. 11 del decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 103 prevede che, con successivo regolamento governativo ai sensi dell'art. 17 comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite caratteristiche e modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati.

Indipendentemente dall'emanazione di detto regolamento governativo, peraltro in corso di avanzata elaborazione, l'Amministrazione delle P.P.T.T., considerato che tra i

servizi liberalizzati sono ricompresi i servizi audiotex e videotex, che consentono all'utente di fruire, tramite la rete delle telecomunicazioni pubbliche, di informazioni messe a disposizione da centri di servizi o da particolari banche dati, ha ravvisato, alla luce di quanto emerso nello svolgimento dei servizi del genere di cui sopra già autorizzati, la necessità di emanare una apposita normativa al fine di disciplinare il comportamento e le responsabilità dei soggetti interessati alla fornitura di detti servizi, nonché il contenuto delle informazioni messe a disposizione degli utenti. Avvalendosi della potestà regolamentare prevista dal codice postale approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, l'Amministrazione delle P.P.T.T. ha predisposto lo schema di regolamento ministeriale in esame. L'emanazione di una apposita, particolareggiata, disciplina regolamentare è finalizzata alla protezione non solo dei principi di una corretta concorrenza, ma anche di interessi di carattere generale quali la tutela dei minori, della moralità pubblica etc."

Le ragioni alla base di tale specialità sono anche alla base della attribuzione al Ministro del potere regolamentare ad opera del decreto legge n. 5/96 e, come è rilevato nella relazione della Autorità, tali ragioni sono individuabili nelle prevalenti esigenze di tutela della persona e dei valori di rilievo sociale e culturale, e di prevenzione di danni e pregiudizi alla sicurezza ed alla convivenza civile.

Se tali particolari, primari interessi devono essere a base della regolamentazione dei servizi audiotex e videotex, è coerente che la funzione regolatrice in materia possa essere attribuita al potere politico e quindi sottratta all'Autorità, che è stata istituita quale portatrice degli interessi principali alla trasparenza, al pluralismo, ed alla garanzia della "parità delle armi" nei settori della informazione e dei mezzi di comunicazione.

La circostanza che, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, di cui al d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77, che attua, riportandola, la disposizione di cui all'art. 14 della direttiva 98/10/CE, la Autorità abbia adottato la delibera n. 78/02 Cons., in data 13 marzo 2002, pubblicata nella G.U. del 4 maggio 2002, per garantire agli utenti tramite le reti telefoniche pubbliche i servizi di fatturazione detagliata e di blocco selettivo di chiamata, non contrasta con la conclusione proposta. Infatti, il

provvedimento dell'Autorità, che pur interferisce con la materia in questione, da un lato può concernere un ambito più vasto rispetto a quello dei servizi audiotex e videotex, dall'altro si limita a disciplinare il blocco selettivo di chiamata e la fatturazione dettagliata.

4. Per quanto riguarda il procedimento per l'adozione del regolamento è necessario che su di esso esprima il proprio avviso l'Autorità e che, in considerazione dei notevoli cambiamenti intervenuti in accoglimento delle osservazioni della Commissione europea, e del lungo tempo trascorso dal precedente avviso, vengano nuovamente sentite le Commissioni parlamentari.
5. Il Consiglio di Stato, che ha già reso il proprio parere nella adunanza del 23 marzo 1998, riguardo al testo attuale suggerisce: 1) l'adozione di un testo, che ricomprenda tutte le disposizioni vigenti del regolamento di cui al d.m. n. 385/95, con la conseguente abrogazione di tale fonte; 2) l'attribuzione all'Autorità dei compiti di vigilanza e del potere di sanzione, secondo il modello usuale: all'Autorità, che ha caratteri di neutralità, compiti giurisdizionali, di regolazione e di vigilanza, al potere governativo compiti di indirizzo e gestione (chiaramente sono in tal senso le modifiche introdotte dal d.l. n. 5 del 2001 convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66); 3) l'indicazione dell'Autorità al comma 5, dell'art. 1, quale soggetto deputato a determinare il corrispettivo (costo) del codice numerico personalizzato; 4) il riferimento nel preambolo a tutte le adunanze del Consiglio di Stato (23 marzo 1998, 15 luglio 2002, 26 agosto 2002) nelle quali è stato preso in considerazione lo schema.
6. Quindi, in conclusione, il Ministero deve richiedere l'avviso dell'Autorità, ove lo schema predisposto nel 2000 non subisca cambiamenti essenziali e l'Autorità non muova osservazioni di portata sostanziale (in tal caso dovrebbe essere nuovamente richiesto il parere del Consiglio di Stato), per ragioni di urgenza lo schema deve immediatamente essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il previsto parere.

Si sottolinea, infine, la particolare urgenza che il procedimento sia concluso, in quanto l'adozione del regolamento è stata sollecitata dalla Commissione europea, con nota 2 marzo 2000.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato, del quale si dispone la trasmissione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 58 r.d. 21 aprile 1942, n. 44.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Giacca Grassucci)

Giacca Grassucci

Visto
Il Presidente della Sezione:

Giuseppe Amadio



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 4504/03

Roma, addì 25 novembre 2003

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO:

**Schema di regolamento ministeriale
concernente le modalità di
espletamento dei servizi audiotex e
videotex.**


D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero **4162/03** emesso
dalla Sezione Consultiva per
gli atti normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato, in con-
formità a quanto disposto
dall'art.15 della legge
21.7.2000, n.205.

**MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI**

IL SEGRETARIO GENERALE

- Gab. on.le Ministro -

ROMA





CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 27 ottobre 2003

N. della Sezione: 4162/03

OGGETTO:

Ministero delle comunicazioni.
Schema di regolamento ministeriale
concernente le modalità di
espletamento dei servizi *audiotex* e
videotex.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con
nota n. Gm/136250/4391/dl in data
9 ottobre 2003, pervenuta il
successivo 15 ottobre, con la quale
il Ministero delle comunicazioni
ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato
in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Donato Marra;

PREMESSO:

Lo schema di regolamento in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo
1, comma 25, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, nel testo modificato
dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, secondo cui il Ministero

delle poste e delle telecomunicazioni adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi *audiotex*, *videotex* ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio *audiotex* da parte delle utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi *audiotex* di particolare utilità utilizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Esponde l'Amministrazione di aver predisposto fin dal 1998 uno schema di regolamento in materia sul quale aveva acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 47/98 del 29 marzo 1998 e delle competenti Commissioni parlamentari. Nel corso del procedimento la Corte dei conti aveva sollevato delle obiezioni e i rappresentanti delle associazioni degli operatori interessati all'espletamento dei servizi *audiotex* avevano investito dell'argomento la Commissione europea che si pronunciava in data 10 giugno 1999. Sulla base delle relative osservazioni è stato redatto un nuovo schema di regolamento inviato alla Commissione il 19 aprile 2000.

Successivamente il Ministero, ritenendo che la regolamentazione della materia fosse di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi delle disposizioni recate dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 e dal d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 inoltrò a tale organo l'intera documentazione con lettera GM-123767-4391DL/CR dell'8 maggio 2000. L'Autorità in data 5 luglio 2002 ha chiesto il parere del Consiglio di Stato circa la titolarità della competenza regolamentare in materia di accesso ai servizi *audiotex*. Il Consiglio di Stato con parere n. 2354 del 26 agosto 2002, ha attribuito tale competenza al Ministero delle comunicazioni.

Lo schema di regolamento ora trasmesso, che sostituisce integralmente il vigente decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, di cui prevede pertanto l'abrogazione, adegua quella normativa al nuovo contesto tecnologico e alla

regolamentazione europea, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che si ispira ai principi della convergenza e della neutralità tecnologica, comprendendo nelle "reti e servizi di comunicazione elettronica" tutte le reti e i servizi offerti tramite le diverse tecnologie disponibili, così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b). Il provvedimento si propone quindi di fissare regole omogenee per i servizi a sovrapprezzo offerti attraverso reti e servizi di differente tecnologia e di disciplinare la materia dei servizi a sovrapprezzo in modo da conciliare, da un lato, la necessità di non porre barriere allo sviluppo del mercato dei nuovi servizi e, dall'altro, la tutela dell'utenza.

Lo schema si suddivide in sette capi concernenti rispettivamente le disposizioni generali, il contenuto dei servizi a sovrapprezzo, le modalità di espletamento di tali servizi, l'attivazione degli stessi, i controlli e le sanzioni, le disposizioni in materia di pubblicità e disposizioni finali.

Il primo capo comprende le definizioni che aggiornano quelle del decreto ministeriale n. 385/95 in linea con il recente Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, sono stati definiti i soggetti coinvolti nella catena del valore dei servizi a sovrapprezzo che sono:

- a) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica che rappresentano l'interfaccia diretta con l'utente, sulla base di un contratto di abbonamento;
- b) gli operatori titolari della numerazione ai quali il Ministero delle comunicazioni rilascia i diritti d'uso dei numeri, per il loro diretto utilizzo o per renderli disponibili ad altri;
- c) i centri servizi che, con l'utilizzo di adeguate apparecchiature e dei numeri resi disponibili dagli operatori titolari della numerazione, offrono agli utenti, direttamente o attraverso fornitori di informazioni o prestazioni, l'accesso ai servizi a sovrapprezzo.

Nello stesso capo sono state altresì individuate le diverse tipologie di servizi a cui il piano nazionale di numerazione predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve essere allineato. Tali tipologie comprendono:

- a) servizi di carattere sociale ed informativo;
- b) servizi di assistenza tecnico-professionale;
- c) servizi di chiamate di massa;
- d) servizi di intrattenimento;
- e) vendita di prodotti e servizi di tipo digitale trasmessi esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica.

Il capo II riprende ed integra i principi generali in materia di contenuto delle informazioni o prestazioni, già delineati nel decreto n. 385/95, con particolare riguardo alla tutela dei minori. Il capo comprende altresì la disciplina per particolari tipi di servizi, quali consulenze professionali, concorsi e manifestazioni a premio e raccolta fondi.

Nel capo III sono fissate le disposizioni in materia di erogazione dei servizi. In particolare, l'articolo 13 indica le informazioni minime da fornire all'utente, preliminarmente all'erogazione dei servizi a sovrapprezzo, sia nella modalità vocale sia in quella testuale *on line*. Le informazioni devono riguardare, tra l'altro, la tipologia ed i prezzi del servizio nonché le modalità di accettazione del servizio che necessitano di un consenso esplicito da parte dell'utente. Nel caso di servizi a sovrapprezzo offerti sulla base di specifici abbonamenti, le informazioni del messaggio di presentazione sono incluse nel contratto di abbonamento. Sono state altresì previste norme in materia di condizioni economiche di offerta dei servizi-fissando, tra l'altro, il principio della proporzionalità dei prezzi al servizio offerto con l'esclusione dell'applicazione di un costo fisso alla risposta e norme in materia di fatturazione. Infine, a tutela dell'utenza in genere e soprattutto delle fasce deboli e dei minori, il prezzo massimo fatturabile dal fornitore del servizio di comunicazione elettronica è determinato in euro 12,25. Tale prezzo è determinato sulla base di euro 10,33, di cui alla circolare ministeriale prot. 2820 del 26 ottobre 1995, rivalutato sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo F.O.I. Ovviamente, le parti interessate potranno regolare direttamente i loro rapporti inerenti a prestazioni che comportino l'esborso di cifra maggiore di quella sopra citata. Inoltre, è previsto un tetto mensile di spesa con la

possibilità per l'utenza di aumentare tale soglia o di rinunciarvi. Tali limitazioni non si applicano alle tipologie di servizi di carattere sociale-informativo che comprendono servizi di particolare utilità, quali orari ferroviari, ristoranti, farmacie, pagine gialle, non soggetti ad essere confusi con altri servizi a rischio di illeciti.

Per quanto attiene al capo IV si prevede, all'articolo 17, la presentazione al Ministero delle comunicazioni di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale del centro servizi contenente, tra l'altro, le informazioni che lo riguardano, la tipologia del servizio offerto ed i numeri utilizzati. E' cura dell'operatore titolare della numerazione che cede in uso i numeri al centro servizi inviare la suddetta dichiarazione al Ministero. Tale capo prevede, inoltre, la possibilità per l'abbonato di richiedere, gratuitamente, il blocco selettivo di chiamata verso numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo, in modalità permanente o controllata dall'abbonato stesso.

Il capo V fissa disposizioni in materia di controllo e di vigilanza, affidando al Ministero delle comunicazioni ed alla Polizia delle comunicazioni quelle ritenute di loro competenza.

In materia di sanzioni, lo schema si limita a raccogliere le disposizioni già previste nella legge n. 650 del 1996 e nel d.m. n. 385 del 1995, rinviando al Codice delle comunicazioni elettroniche l'applicazione delle sanzioni per le violazioni effettuate dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e dagli operatori titolari della numerazione.

Nel capo VI è trattata la materia della pubblicità riprendendo i punti principali già fissati dal d.m. n. 385/95 e richiamando le pertinenti norme della legge n. 650 del 1996.

Infine, il capo VII tratta le disposizioni relative ai servizi internazionali, sulla base della legge n. 61 del 1996, nonché il rispetto delle norme vigenti in materia di dati personali e di tutela della *privacy*. Inoltre, il testo prevede la costituzione di un comitato, coordinato dal Ministero delle comunicazioni e con la partecipazione dell'Autorità, della Polizia delle comunicazioni, degli operatori e

delle associazioni degli utenti e dei consumatori. Tale comitato ha il compito di redigere un codice di autoregolamentazione. Viene altresì istituito presso il Ministero delle comunicazioni uno sportello unico ai fini della gestione dei reclami.

CONSIDERATO:

Lo schema di regolamento in esame è sostanzialmente conforme ai principi indicati dalla Commissione europea ed ha ottenuto in data 6 agosto 2003 il parere favorevole, con alcune osservazioni, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; le osservazioni formulate sono state tutte recepite ad eccezione di quelle relative agli articoli 15, comma 7 e 24, comma 2.

La possibilità di estendere gli obblighi previsti dallo schema ai servizi internazionali non è stata ritenuta praticabile dall'Amministrazione per ragioni che possono ritenersi condivisibili allo stato dei rapporti con gli altri Stati in ordine alla regolamentazione di tali servizi.

Infatti i servizi suddetti, così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera i) dello schema di regolamento, sono accessibili agli utenti tramite il prefisso "00" a cui segue il codice del Paese chiamato. La numerazione internazionale attualmente adottata non prevede codici identificativi di servizi a sovrapprezzo (come nel caso della numerazione nazionale). Di conseguenza le tariffe relative ai servizi internazionali assimilabili per contenuto ai servizi a sovrapprezzo non differiscono da quelle relative ad una semplice telefonata internazionale e dipendono dal Paese chiamato.

Non è prevista quindi una maggiorazione del costo della telefonata per la fornitura di informazioni o prestazioni. Inoltre la numerazione internazionale è gestita dall'UIT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) ed al riguardo l'Italia ha ratificato con la legge 31 gennaio 1996, n. 61 gli atti finali della Conferenza UIT, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992 ed in particolare le norme di cui agli articoli 34, 35 36 e 37. Tali disposizioni prevedono la possibilità per gli Stati di interrompere ogni

comunicazione che possa in qualche modo sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato, per l'ordine pubblico o per la moralità pubblica. Tale legge è citata sia nelle premesse del regolamento sui servizi a sovrapprezzo sia nell'articolo 24 relativo ai servizi internazionali. Pertanto la disposizione del capo II sui contenuti dei servizi a sovrapprezzo sono applicabili anche ai servizi internazionali e le numerazioni di tali servizi non conformi a queste disposizioni devono essere disattivate dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica entro 48 ore dalla ricezione di una specifica richiesta del Ministero.

a) Per quanto riguarda l'articolo 15, comma 7, l'Autorità ha segnalato l'opportunità di introdurre un servizio di blocco selettivo di chiamata da applicare automaticamente a tutti gli abbonati al superamento di una predeterminata soglia massima mensile di spesa. Su tale questione, il Ministero ritiene che tale modalità possa essere applicata solo su richiesta dell'abbonato, in quanto l'applicazione del sistema prospettato dall'Autorità sembrerebbe, da un lato, restringere la libertà dell'utenza e, dall'altro, imporre obblighi troppo onerosi a carico dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica che dovrebbero modificare i sistemi di commutazione e di fatturazione per circa 25 milioni di abbonati.

La Sezione non ritiene di condividere tali osservazioni, perché la libertà dell'utenza è comunque garantita dalla possibilità per ciascun abbonato di modificare tale soglia o di rinunciare e gli oneri lamentati dai fornitori dei servizi, da un lato dovrebbero essere comunque sopportati in caso di richiesta generalizzata e dall'altro costituiscono uno dei componenti dei costi del servizio su cui parametrare le relative tariffe.

b) La Sezione ritiene inoltre tuttora valide le osservazioni contenute nel parere espresso nell'adunanza del 13 marzo 1998 circa la fornitura al singolo abbonato e l'utilizzo da parte sua di un codice numerico personalizzato al fine di accedere ai servizi a sovrapprezzo a tutela dei minori e di eventuali frodi. Questa materia non risulta chiaramente disciplinata nello schema in esame, che vi accenna espressamente solo all'articolo 19, comma 4, prevedendo l'invio del codice con


apposita comunicazione riservata solo in caso di richiesta di blocco selettivo di chiamata, pur essendo evidentemente diversa la finalità del blocco di chiamata, che opera al superamento di una soglia di spesa, e del codice numerico personalizzato, che garantisce che l'esplicita accettazione da parte dell'utente di cui all'articolo 13 dello schema di regolamento provenga dall'effettivo titolare dell'utenza. Si richiamano al riguardo anche le osservazioni dell'Autorità sulla necessità di fornire gratuitamente il codice personalizzato ai sensi dell'art. 10, comma 2, della direttiva 2002/22/CE.

Quanto ai compiti di vigilanza e controllo si ritiene che l'attribuzione dei poteri previsti dallo schema di regolamento al Ministero delle comunicazioni sia in linea con le previsioni della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, fermo restando che, come osservato dall'Autorità, i poteri ad essa spettanti si fondano su disposizioni legislative, non rientrando pertanto nelle attribuzioni del potere regolamentare il compito di confermare, modificare o attribuire nuove competenze all'Autorità.


Si suggerisce, infine, sul piano formale, di premettere nel preambolo il richiamo dell'articolo 1, comma 25, del decreto-legge n. 545 del 1996, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 650 del 1996, al visto concernente l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le suesposte osservazioni.

Visto: 
Il Presidente della Sezione f.f.
 (Piermaria Piacentini)

Per estratto dal Verbale
Il Segretario dell'Adunanza
 (Elvio Piccini)



ALLEGATO 1

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Segretariato Generale

ARRIVO		Roma, - 6 AGO. 2003
MINISTERO		
07/08/03	004169	prot. U 737/03/RM
DIR. GEN. REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI		Avv. Massimo Condemi Capo di Gabinetto Ministero delle comunicazioni Largo Pietro di Brazza 00187 Roma

Oggetto: schema di regolamento sui servizi a sovrapprezzo

Con riferimento alla vs. richiesta prot. GM/135557/4391/DL del 16 luglio 2003, il Consiglio dell'Autorità, nella sua seduta del 5 Agosto 2003, ha esaminato lo schema di regolamento di cui all'oggetto e, nell'esprimere parere favorevole, ha ritenuto di formulare le osservazioni qui di seguito allegate.

L'Autorità, confidando che le osservazioni formulate possano essere utili a codesto Ministero, rimane a disposizione per fornire tutti gli ulteriori chiarimenti che dovessero essere necessari.

Il Segretario Generale
Alessandro Botto

Allegato c.5.

Osservazioni sullo schema di regolamento sui servizi a sovrapprezzo

Lo schema di regolamento sui servizi a sovrapprezzo introduce notevoli elementi di novità nella materia oggetto di regolamentazione, atti a permettere una più ampia informazione e tutela dell'utenza.

Innanzitutto l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni intende esprimere il proprio apprezzamento sulle finalità ed i contenuti del provvedimento che affronta in maniera organica la complessa materia dei servizi a sovrapprezzo, materia sulla quale la necessità di una trattazione sistematica era stata segnalata dall'Autorità nel precedente parere.

Ciò premesso si evidenziano, qui di seguito, alcune osservazioni in merito alle specifiche disposizioni contenute nello schema di provvedimento.

1. Responsabilità del fornitore di informazioni o prestazioni

La figura del fornitore di informazioni o prestazioni è definita all'art.1, comma 1, lett. n), come "la persona fisica o giuridica che, nell'ambito dei servizi a sovrapprezzo, fornisce informazioni o prestazioni direttamente o tramite un centro servizi". Nel caso dell'offerta di servizi a sovrapprezzo, le diverse figure definite all'art.1 possono essere tutte ricondotte ad un'unica persona (fisica o giuridica), laddove un operatore fornitore del servizio ai clienti sia anche titolare della numerazione ed offra il servizio a sovrapprezzo direttamente ovvero rappresentare diverse persone giuridiche. Dalla differenziazione dei soggetti in base alle funzioni svolte discendono in capo agli stessi specifici obblighi e responsabilità.

Orbene, appare opportuno evidenziare che la figura del fornitore di informazioni o prestazioni non è, nell'ambito dello schema di regolamento proposto, oggetto di alcuna specifica disposizione, né responsabilità, così come definite all'art.18.

~~Nello specifico, le diverse disposizioni relative al contenuto dei servizi a sovrapprezzo, di cui al capo II del presente schema di provvedimento, sono tutte ricondotte alla responsabilità del centro servizi (art.18, comma 1), anche laddove tale soggetto non operi direttamente in qualità di fornitore di informazioni o prestazioni.~~

Si riterrebbe pertanto opportuno procedere ad un adeguamento dell'art.1 dello schema di provvedimento alle disposizioni in esso contenute eliminando la definizione di "fornitore di informazioni o prestazioni" di cui all'art.1, comma 1, lett. n), e riformulando conseguentemente la definizione di centro servizi, di cui all'art.1, comma 1, lett. m).

2. Fatturazione dei servizi a sovrapprezzo

La fatturazione dei servizi a sovrapprezzo, di cui all'art.15 dello schema di regolamento, risulta notevolmente innovata rispetto a quanto previsto dal D.M. 385/95. In particolare appaiono apprezzabili le norme introdotte ai commi 3, 4 e 5 di tale articolo. Con riferimento all'importo massimo per ogni comunicazione, di cui al comma 6, non si ritiene di poter pienamente condividere la scelta di elevare l'importo massimo da 10,33 Euro, come precedentemente indicato da codesto Ministero, a 20 euro. Il mantenimento della soglia precedentemente prevista rappresenta infatti una necessaria tutela dell'utenza, con speciale riferimento ai soggetti più vulnerabili, e d'altra parte tale soglia non appare suscettibile di creare barriere allo sviluppo dei servizi a sovrapprezzo specialmente considerando che tale limite si applica solamente alla fatturazione in bolletta mentre non sono precluse altre forme innovative di fatturazione. Pertanto si riterrebbe opportuno mantenere il valore di 10,33 precedentemente previsto salvo un suo eventuale adeguamento al tasso annuale di inflazione.

Con riferimento alla previsione del comma 7 relativa all'introduzione di un servizio di blocco delle chiamate verso numerazioni a sovrapprezzo al superamento predeterminate di soglie di spesa mensili, si segnala a codesto Ministero, ai fini di una maggiore tutela dell'utenza, di valutare l'opportunità di applicare tale disposizione a tutti gli abbonati (eliminando quindi la dizione "su richiesta dell'abbonato"), ferma restando la possibilità per ciascun abbonato di modificare tale soglia o di rinunciarvi.

Con riferimento alla previsione di cui al comma 9 relativa all'esclusione dell'utenza che usufruisce del servizio telefonico con il sistema prepagato dalle forme di garanzie previste ai commi 6 e 7, si segnala che tale scelta potrebbe prefigurare una forma di discriminazione dell'utenza sulla base della modalità di pagamento. Inoltre, tenuto conto della prevalenza di contratti di tipo prepagato nel caso di servizi di telefonia mobile, la norma potrebbe risultare non coerente con il principio di neutralità degli interventi rispetto alle tecnologie e comportare, nei fatti, un differente trattamento tra operatori di rete fissa ed operatori di rete mobile nell'offerta di servizi a sovrapprezzo. Si ritiene pertanto opportuno procedere all'eliminazione di tale comma, procedendo al contempo ad integrare il comma 8 con le opportune modalità di comunicazione nei confronti degli utenti di servizi prepagati.

Si condivide, infine, l'esclusione prevista al comma 10 per i servizi di cui all'art.3, comma 1, lett.a).

3. Blocco selettivo di chiamata

Con riferimento alle norme relative al blocco selettivo di chiamata, di cui all'art. 19 dello schema di regolamento, si ribadisce, anche alla luce della recente approvazione

del nuovo piano di numerazione di cui alla delibera 9/03/CIR, che sarebbe opportuno riformulare la parte finale del comma 1 in modo tale da garantire che il blocco selettivo possa essere applicato a tutte le forme di comunicazione attraverso le quali è possibile fornire servizi a sovrapprezzo mediante reti di comunicazioni elettroniche, evitando quindi discriminazioni tra le diverse piattaforme tecnologiche di fruizione dei servizi a sovrapprezzo.

Inoltre, con riferimento alla possibilità di richiedere all'abbonato un corrispettivo per la fornitura del codice personalizzato per l'abilitazione/disabilitazione delle comunicazioni, di cui al comma 6 dell'art. 19, si segnala che tale norma potrebbe apparire, nel caso delle imprese designate per la fornitura dei servizi inclusi nel servizio universale, in contrasto con quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della Direttiva 2002/22/CE, che prevede che tali soggetti siano tenuti a fornire specifici servizi agli utenti, individuati nell'Allegato I, parte A, della medesima Direttiva. Tale allegato include, al punto b), il servizio di sbarramento selettivo delle chiamate in uscita, definito come "Prestazione gratuita grazie alla quale l'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri".


4. Costituzione di un Comitato consultivo e indicazione di alcune competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Nell'ambito dello schema di regolamento in alcuni casi sono indicate le materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ovvero vengono alla stessa attribuite specifiche funzioni o compiti. Tali norme non appaiono necessarie all'economia del testo e quindi se ne suggerisce l'eliminazione, esse infatti non possono che essere confermatrice di disposizioni di legge, non ravvisandosi nella previsione di legge ad emanare il regolamento di cui all'oggetto alcuna possibilità per modificare competenze proprie dell'Autorità o attribuirne di nuove. In particolare, a tale riguardo, si suggerisce la soppressione del comma 1, lett. a), dell'articolo 1, dei commi 1 e 2 dell'art. 14, del comma 3 dell'art. 20 e dei commi 1 e 2 dell'art. 23. Si suggerisce inoltre la modifica del comma 1 dell'art. 14, nel senso di prevedere che le condizioni di offerta al pubblico dei servizi a sovrapprezzo siano comunicate conformemente a quanto previsto del Codice delle comunicazioni elettroniche. Per quanto riguarda il Comitato consultivo, previsto all'art. 27 dello schema di regolamento, si suggerisce di chiarire meglio la natura dello stesso e le specifiche materie oggetto di consultazione con le parti, segnalando sin da ora il supporto al Comitato ma che per ragioni istituzionali i rappresentanti dell'Autorità potranno partecipare nella qualità di osservatori.

5. Altre disposizioni

Con riferimento alle rimanenti disposizioni dello schema di regolamento si formulano le seguenti osservazioni. Nella formulazione dell'art. 3, comma 1, occorre tener conto che nel nuovo piano di numerazione di cui alla delibera 9/03/CIR è stata disposta, all'art. 14, l'apertura di un nuovo codice per servizi di comunicazioni sociali ad uso gratuito, si suggerisce quindi di coordinare di conseguenza le disposizioni di cui all'art. 5. All'art. 16, comma 2, si suggerisce di adottare una dizione che escluda la possibilità di qualsiasi tipo di cessione a terzi di diritti d'uso della numerazione. All'art. 25, comma 2, si ritiene indispensabile che venga chiarito, a tutela dell'utenza, che l'eventuale offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni internazionali per essere consentita deve essere espressamente recepita nel piano nazionale di numerazione e comunque soggetta tutte le disposizioni dello schema di regolamento in esame e non solo a quelle riferibili al Capo II dello stesso.

Autorità per le Comunicazioni



COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale della società dell'informazione e dei media

Il Direttore generale

Bruxelles,
INFSO/B3/LL

01.11.2005
D(2005)601452


Oggetto: Commenti della Commissione Europea allo schema di regolamento italiano sui servizi a sovrapprezzo (premium rate services)

Signor Ambasciatore,

La ringrazio per aver provveduto a trasmettere, per lettera del 7 giugno 2004, lo schema di regolamento sui servizi a sovrapprezzo (il Regolamento), richiedendo di formulare i nostri commenti.

Dopo attenta analisi del testo, siamo ora in grado di formulare alcune indicazioni che spero possano essere di aiuto nel definire la versione finale del Regolamento. Mi scuso per il ritardo con cui rispondiamo, ma la complessità dell'argomento ci ha imposto un'analisi di conformità che ha toccato non solo il tema della regolamentazione dei servizi di telecomunicazione in senso stretto, ma anche quelli della tutela del consumatore e della concorrenza, delle regole del mercato interno, delle direttive sui servizi della società dell'informazione ed infine della congruità con le libertà fondamentali sancite dal Trattato dell'Unione.

S.E. L'Ambasciatore Rocco Cangelosi
Rappresentante Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea
Rue du Marteau, 9
B-1000 Bruxelles



837

Il Regolamento risponde ad un'esigenza di maggior tutela dei consumatori di servizi di comunicazione elettronica, che il legislatore europeo ha da sempre supportato. Ad esempio, il Consiglio ha adottato fin dal 1998 una Raccomandazione sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione¹ (di cui una integrazione é attualmente in discussione al Consiglio e al Parlamento²) ed ha recentemente approvato il nuovo programma "Safer Internet Plus"³ con lo scopo di aumentare la protezione dei minori utilizzatori di internet.

Tuttavia, alcune disposizioni del Regolamento potrebbero risultare non proporzionali allo scopo che si vuole raggiungere (mi riferisco in particolare agli articoli 4(4.i), 14(2), 15(6)) e, in alcuni casi, si potrebbero configurare come non compatibili con il Trattato dell'Unione.

Questo ultimo é, ad esempio, il caso degli articoli 9, 12(12.c) e 23(3.c) del Regolamento che impongono alle entità organizzative il riconoscimento da parte della legislazione italiana oppure che queste siano di interesse nazionale (art. 9) o che abbiano una ragione sociale, sede ed indirizzo in Italia (artt. 12(12.c) e 23(3.c)). Se tali misure non destano problemi nel caso sede legale in uno stato terzo, potrebbero risultare non in linea con la legislazione comunitaria se applicate anche all'interno delle frontiere europee. Infatti, in base alle sentenze della Corte di Giustizia Europea (casi C-224/97 e C-222/95) tali condizioni potrebbero costituire o costituiscono una restrizione non giustificata della libertà di prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento all'interno dell'Unione Europea (art 43 e 49 del Trattato EC) (si veda l'allegato per ulteriori chiarimenti).

Il Regolamento propone una regolamentazione uniforme per tutti i tipi di servizi a sovrapprezzo qualsiasi sia il tipo di servizio fornito (servizi vocali, servizi a valore aggiunto, servizi multimediali, ecc...) e qualsiasi sia il mezzo trasmissivo utilizzato (reti fisse a commutazione di circuito e di pacchetto, compresa Internet, reti mobili, reti satelliti, reti televisive via cavo, ecc...).

Pur nella salvaguardia del principio di neutralità tecnologica, ci potrebbero essere differenze nelle differenti tecnologie (in particolare fra mobili e fissi) tali da non permettere l'applicazione delle misure regolamentari previste o da rendere quest'ultime non-proporzionali rispetto allo scopo che si vuole raggiungere. Inoltre, tali misure dovrebbero anche essere valutate alla luce dei possibili effetti di restrizione della concorrenza.

¹ Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 (98/560/CE), concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana.

² Proposta della Commissione di raccomandazione del Parlamento e del Consiglio relativa alla protezione dei minori e della dignità umana e al diritto di replica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione (COM(2004)341, 30.04.2004).

³ 2929ª riunione del Consiglio dell'Unione Europea - Trasporti Telecomunicazione ed Energia (9-10 dicembre 2004- Bruxelles).

Ad esempio, l'articolo 12(4) richiede che il messaggio di presentazione per i servizi forniti tramite connessione ad Internet sia presentato "tramite un riquadro evidenziato sulla pagina video, in forma chiara e leggibile integralmente, senza ricorso al cursore". Questo articolo risulta di incerta applicazione nel caso di servizi fruiti su terminali mobili o computer palmari, i cui schermi sono di dimensioni estremamente ridotte. Lo stesso dicasi per il dettagliato messaggio di presentazione dei servizi previsto all'articolo 12(2)), la cui lunghezza può risultare problematica nel caso di terminali a schermo ridotto⁴.

Sempre in virtù della specificità della rete e dei terminali mobili⁵ desta, inoltre, qualche perplessità l'art. 15 del Regolamento che impone una soglia massima di spesa (12,25 euro, IVA esclusa). Nel caso di servizi multimediali mobili di terza generazione, il cui sviluppo sta avvenendo proprio in questo periodo, una regolamentazione troppo stringente potrebbe avere un effetto frenante. Inoltre, la modalità con cui tale soglia può essere superata appare a prima vista di una complessità tale da poter scoraggiare potenziali clienti con una elevata propensione al consumo.

Pur nel perseguimento degli obiettivi fissati dal Regolamento, il regolatore italiano potrebbe considerare le misure di autoregolamentazione di settore come modalità alternative ad una stretta regolamentazione ex-ante dei servizi multimediali fruibili tramite reti mobili. A questo proposito giova ricordare come nell'ambito del Mobile Communication & Technology Platform, gli operatori mobili europei abbiano espresso vivo interesse per una disciplina di autoregolamentazione atta ad incrementare la sicurezza dei collegamenti mobili ad Internet e alla prevenzione delle frodi. Inoltre, la Comunicazione della Commissione sui servizi mobili a larga banda del 30 giugno 2004⁶ ribadisce l'importanza di un ambiente Internet sicuro e affidabile e conclude che "l'industria deve concordare, nelle sedi appropriate, meccanismi di autenticazione interoperabili comuni che garantiscano funzioni di autenticazione generali in tutta Europa".

Le ricordo infine che il Regolamento dovrà essere notificato alla Commissione in base alla direttiva 98/48/CE⁷, nella misura in cui questo disciplina servizi della società dell'informazione (come sembra essere il caso).

⁴ A questo proposito vale la pena di ricordare il considerando 65 della proposta di direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (cfr. nota 9) in cui si sottolinea la necessità di "(...) trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di informazione dei consumatori ed il riconoscimento del fatto che un eccesso di informazioni può, così come la mancanza di informazioni, costituire un problema per i consumatori".

⁵ Tra principali differenze con le reti e i terminali fissi, ricordiamo, ad esempio, l'utilizzo strettamente personale del terminale mobile (tramite codice segreto di accesso) e il largo uso di carte pre-pagate (circa 90%) con la determinazione della soglia massima di spesa.

⁶ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Servizi mobili a banda larga (COM/2004/0447 final del 30/06/2004).

⁷ Direttiva 98/48/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

In allegato troverà alcuni ulteriori commenti sul Regolamento, nonché la richiesta di chiarimenti. I commenti qui riportati sono da considerarsi senza alcun pregiudizio nei riguardi di ulteriori azioni future che la Commissione può intraprendere.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Fabio Colasanti', written in dark ink on a white background.

Fabio Colasanti

Allegati: 1

ALLEGATO

1. La compatibilità del Regolamento con la giurisprudenza comunitaria, deve essere valutata alla luce dei seguenti testi a cui vi invitiamo a fare riferimento per ulteriori precisazioni: (a) il trattato dell'Unione Europea (in particolare gli articoli 43 e 49); (b) la Direttiva 98/48/EC che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁷; (c) la proposta di direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali⁹; (d) le sentenze C-224/97¹⁰, C-222/95¹¹ e C-55/94¹² della Corte di Giustizia Europea; (e) la Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale¹³; (f) la Direttiva 2002/77/EC relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica¹⁴; (g) la Comunicazione della Commissione sui servizi mobili a larga banda del 30 giugno 2004⁶; la Raccomandazione sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione¹ e successiva proposta di integrazione².
2. L'articolo 9 del Regolamento, secondo cui "la raccolta di fondi tramite numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo é consentita ove svolta in favore di Enti (...) riconosciuti dalla legislazione italiana o di interesse nazionale"; potrebbe costituire una ingiustificata restrizione della libertà di prestazione dei servizi (Trattato CE, art. 49), data la sua natura discriminatoria.

In base alla sentenza della Corte di Giustizia Europea (caso C-224/97, punto 14) "una normativa nazionale la quale preveda una distinzione basata sul criterio della residenza rischia di operare principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri. Infatti, il più delle volte i non residenti sono cittadini di altri Stati membri".

3. Gli articoli 12.12.c e 23.3.c del Regolamento che richiedono ai fornitori di servizi a sovrapprezzo di avere una "ragione sociale, sede en indirizzo in Italia", costituiscono

⁹ Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE.

Si veda anche la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in conformità con l'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nell'ambito del mercato interno, che modifica il regolamento [cooperazione per la tutela dei consumatori], nonché le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE (direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali).

¹⁰ Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 Aprile 1999. Erich Ciola contro Land Vorarlberg.

¹¹ Sentenza della Corte del 9 luglio 1997. Société civile immobilière Parodi contro Banque H. Albert de Bary et Cie.

¹² Sentenza della Corte del 30 Novembre 1995. Reinhard Gebhard contro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano.

¹³ Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

¹⁴ Direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002 relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

una restrizione ingiustificata della libertà di stabilimento (Trattato CE, art. 43), in quanto impongono che l'operatore abbia la sua residenza principale in Italia (e non una semplice residenza secondaria, quale il domicilio).

Inoltre i suddetti articoli potrebbero costituire un'ingiustificata restrizione della libertà di prestazione dei servizi (Trattato CE, art. 49). Nel caso C-222/95 (punto 6), la Corte di Giustizia Europea afferma che: "il requisito relativo alla sede stabile costituisce di fatto la negazione stessa di tale libertà. Esso ha la conseguenza di privare di ogni efficacia pratica l'art. 59 del Trattato¹⁵, il cui scopo consiste per l'appunto nell'eliminare le restrizioni della libera prestazione dei servizi da parte di persone non stabilite nello Stato nel cui territorio dev'essere fornita la prestazione. Un requisito del genere può essere ammissibile soltanto qualora sia provato che esso costituisce una condizione indispensabile per raggiungere lo scopo perseguito".

4. La disciplina sulle informazioni riguardanti la formazione professionale o corsi di istruzione di cui all'articolo 11 del Regolamento, desta alcuni dubbi sulla compatibilità con la Direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nell'ambito del mercato interno⁹, di prossima adozione da parte del Parlamento Europeo, laddove stabilisce ex-ante alcune omissioni ingannevoli che non sono incluse nell'articolo 7 della suddetta direttiva. Lo stesso dicasi per l'art. 23(3) del Regolamento che impone ex-ante specifici contenuti dei messaggi pubblicitari dei servizi a sovrapprezzo.
5. Come già accennato nel testo della lettera, alcune misure previste dal Regolamento potrebbero sollevare problemi di proporzionalità riguardo all'obiettivo perseguito. A questo proposito giova ricordare la valutazione del rapporto necessità/proporzionalità, così come definito al punto 37 della sentenza C-55-94 della Corte di Giustizia: "(...) i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo".

Si vuole segnalare, in particolare, i seguenti articoli del Regolamento, rispetto ai quali vi invitiamo a valutare la corretta applicazione del rapporto necessità/proporzionalità:

- - l'articolo 4(4.i), che impone un divieto assoluto di fornitura di alcuni servizi;
 - l'articolo 14(2), che impone la soglia di spesa massima di 2.5 euro (IVA inclusa) per i servizi destinati ai minori;
 - l'articolo 15(6), che impone una soglia massima di spesa di 12.25 euro (IVA esclusa) per ciascun servizio a sovrapprezzo e che potrebbe scoraggiare lo sviluppo dei nuovi servizi mobili di terza generazione (su questo punto si vedano i commenti nel testo della lettera); inoltre lo stesso articolo vieta la fatturazione diretta da parte del fornitore di servizi di comunicazione elettronica per servizi superiori a tale soglia, anche in presenza di un consenso scritto del consumatore.
6. Vi preghiamo, infine, di fornire chiarimenti sui seguenti punti del Regolamento:
 - articolo 10(1): esiste un motivo specifico per la restrizione del Regolamento ai soli prodotti e servizi digitali?

¹⁵ Attualmente articolo 49.

- articoli 14(2) e 15(6): qual é la giustificazione e quali sono i criteri seguiti per la determinazione della soglia massima di spesa di 12,25 euro (IVA esclusa) e 2,5euro (IVA inclusa)?
- articolo 15(6): quali sono le modalità di fatturazione diretta a cura del centro servizi in caso di addebito superiore ai 12,5 euro (IVA esclusa)?
- articoli 8(1), 12(12.d), 17(1.b.10), 23(3.d): che cosa implica il rispetto delle disposizioni incluse nel decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, riguardanti i servizi connessi a concorsi o a manifestazioni a premio?